

Publicato il 02/08/2018

N. 08711/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08246/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8246 del 2018, proposto da

Argjend Voka, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, Ministero dell'Interno, Questura Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa emissione di sospensione,

del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Viterbo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Viterbo e di Ministero dell'Interno e di Questura Viterbo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il ricorso presentato dalla parte ricorrente, soggetto alla disciplina del processo telematico di cui alla l. n.197/2016 e d.P.C.M n. 40/2016, evidenzia profili di non conformità alla normativa indicata in quanto l'atto introduttivo del giudizio non risulta sottoscritto con firma digitale né risulta essere stata depositata la copia cartacea d'obbligo del ricorso medesimo;
- che nel processo amministrativo telematico il mancato deposito digitale o l'assenza della firma digitale non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti, ma solo a una situazione di irregolarità;
- che, di conseguenza, il giudice amministrativo deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo di regolarizzarlo in formato digitale nel termine perentorio all'uopo fissato;
- ritenuto, quindi, di dover assegnare alla parte ricorrente giorni 40, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la regolarizzazione del ricorso e altresì per depositare la copia cartacea d'obbligo del ricorso medesimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), assegna alla parte ricorrente giorni 40, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la regolarizzazione del ricorso.

Rinvia la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 23 ottobre 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alessandro Tomassetti

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO